

DIREZIONE GENERALE

Direttore: Dott. Maurizio Di Giosia
Tel. 0861420204
e mail: direzione.generale@asiteramo.it



ASL TERAMO PROTOCOLLO UNICO

Posla in Partenza



Prot. n.0101249/20 del 09/11/2020

Ai Sindaci della Provincia di Teramo

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Teramo

Ai Medici di Medicina Generale

Ai Pediatri di Libera Scelta

Oggetto: Precisazioni in merito alla gestione dell'epidemia da SARS-COV-2 nelle scuole della Provincia di Teramo.

La presente circolare si propone di dirimere alcune problematiche, sollevate da più parti, nella gestione dell'epidemia da SARS-COV-2 in ambito scolastico.

Le indicazioni operative emanate in data 21.8.2020 dall'Istituto Superiore di Sanità, Ministeri della Salute e dell'Istruzione e dall'INAIL nonché l'ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 89 del 25.11.2020 sono state, in parte, superate dalle nuove previsioni normative cui alla circolare del Ministero della Salute n. 32850 del 12.10.2020 in tema di durata e termine del periodo di isolamento o quarantena e dalla circolare del Ministero della Salute n. 35324 del 30.10.2020 con la quale sono state diramate istruzioni riguardo ai test di laboratorio.

Dobbiamo innanzitutto distinguere 4 casi:

1. CASI SOSPETTI SINTOMATICI,
2. CASI POSITIVI ASINTOMATICI,
3. CASI POSITIVI SINTOMATICI,
4. CONTATTI STRETTI.

1. CASI SOSPETTI SINTOMATICI

- Per caso sospetto sintomatico si intende una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno tra i seguenti sintomi: febbre > 37,5° C, tosse e difficoltà respiratoria).
- In età pediatrica ai precedenti si deve aggiungere il vomito ma con episodi ripetuti e accompagnati da malessere, diarrea intesa come tre o più scariche con feci liquide o semiliquide, intensa cefalea, perdita del gusto e/o dell'olfatto senza raffreddore.

I soggetti cui ai punti precedenti dovranno essere allontanati dalla scuola con le modalità previste dalle Istruzioni ministeriali del 21.8.2020 e dovranno essere sottoposti a test molecolare su tampone orofaringeo, richiesto dal medico (MMG o PLS) alla ASL.

In caso di positività al test l'interessato dovrà essere sottoposto al regime dell'isolamento e seguire le indicazioni come al successivo punto "casi positivi sintomatici".

Dalla definizione di caso sospetto sopra riportata risulta evidente che non devono essere allontanati dall'attività scolastica soggetti con raffreddore non accompagnato da febbre o altri sintomi, oppure con lieve cefalea o dolori addominali (es. mestruali). In questo caso, alla risoluzione dei sintomi, il MMG o PLS redigerà qualora fosse necessario il consueto certificato attestante la guarigione dell'alunno senza alcuna specificazione in merito all'eventuale infezione da SARS-COV-2.

2. CASO POSITIVO ASINTOMATICO

Si tratta di soggetti che sono risultati positivi al test per la ricerca del SARS-COV-2 ma che non presentano alcun sintomo riferibile alla malattia.

Tali soggetti devono essere posti immediatamente in isolamento e possono rientrare in comunità dopo un periodo di almeno 10 giorni dal risultato di positività al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo. Il test deve essere richiesto dal MMG o PLS. Solo dopo la risposta del test molecolare negativo, il MMG o PLS potrà rilasciare idonea certificazione per il reintegro nell'attività scolastica. Nel caso in cui il tampone di controllo dovesse risultare ancora positivo lo si ripeterà a distanza di 7 giorni.

Nel momento in cui la scuola viene a conoscenza della positività di un alunno, l'attività didattica in presenza della classe deve essere sospesa in quanto i compagni di classe in ossequio alla norma, sono considerati "contatti stretti asintomatici". La scuola, in questo caso, è tenuta a inviare alla ASL (all'indirizzo email covid.siesp@aslteramo.it) l'elenco dei compagni di classe in formato Excel, come da indicazione seguente.

SCUOLA "nome istituto"								
	NOME ALUNNO	COGNOME ALUNNO	DATA DI NASCITA ALUNNO	RESIDENZA ALUNNO	CODICE FISCALE ALUNNO	CLASSE E SEZIONE ALUNNO	NOME E COGNOME GENITORE (se alunno minore) (genitore se minore)	NUMERO DI TELEFONO (genitore se minore)
1								
2								
3								

La ASL provvederà ad emettere i provvedimenti di quarantena e dovranno essere seguite le indicazioni per i "contatti stretti asintomatici".

In assenza di specifiche indicazioni da parte delle Autorità preposte (nazionali e regionali) si ritiene che in via cautelativa l'allontanamento del minore e la sospensione dell'attività didattica in presenza della classe debbano essere disposte dalla scuola anche in presenza di positività riscontrata attraverso un test (di qualsiasi natura esso sia) eseguito presso un qualsiasi laboratorio privato. In questo caso il MMG o PLS dovrà richiedere alla ASL l'esecuzione di un tampone molecolare di conferma. Se positivo i 10 giorni dovranno essere considerati dalla data di esecuzione del test ASL, se negativo l'alunno e la classe potranno riprendere l'attività didattica in presenza.

3. CASO POSITIVO SINTOMATICO

Gli alunni che presentano sintomi riferiti all'infezione da SARS-COV-2 e sono risultati positivi al test molecolare devono essere posti in isolamento e l'attività didattica in presenza della classe deve essere sospesa. Analogamente a quanto sopra riportato, la misura può essere presa anche se il tampone positivo sia stato eseguito presso un laboratorio privato ma dovrà essere confermato da tampone molecolare eseguito dalla ASL su richiesta del MMG o PLS.

La dichiarazione di fine isolamento potrà essere presa dopo almeno 10 giorni di isolamento dei quali almeno gli ultimi tre senza sintomi e dopo il risultato negativo di un tampone molecolare eseguito dalla ASL.

4. CONTATTI STRETTI ASINTOMATICI

In ambito scolastico, come previsto dall'attuale normativa, i compagni di classe sono considerati "contatti stretti". Se sintomatici dovranno essere trattati come i "casi sospetti sintomatici" se, invece, sono asintomatici essi dovranno essere immediatamente posti in quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso positivo e potranno riprendere la normale attività scolastica senza l'esecuzione di alcun tampone. In alternativa la quarantena potrà durare 10 giorni ma il reintegro a scuola potrà avvenire solo dopo l'esecuzione (non prima del decimo giorno) di un tampone molecolare o antigenico eseguito dalla ASL o da laboratorio privato.

Si precisa che per il reintegro a scuola, limitatamente ai contatti stretti asintomatici, in assenza di specifiche istruzioni da parte delle autorità preposte, il tampone di controllo da privato avrà valore solo se eseguito presso laboratori privati accreditati con la Regione Abruzzo, ancorché in outsourcing con altri laboratori extraregionali autorizzati dalle rispettive regioni.

5. SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA IN PRESENZA E CHIUSURA DELL'INTERA SCUOLA O DI PARTI DI ESSA.

In tutte le ipotesi sopra descritte, sulla base del principio di precauzione richiesto in fase emergenziale, la sospensione dell'attività didattica in presenza di una o più classi è disposta tempestivamente dalla dirigenza dell'istituto scolastico interessato. Al fine di poter adottare le misure previste e di avviare le procedure, la dirigenza scolastica è tenuta a comunicare immediatamente e direttamente alla ASL competente ogni informazione, comunque acquisita, relativa a situazioni di positività anche derivante da test (di qualsiasi natura esso sia anche se eseguito presso un qualsiasi laboratorio privato). Resta fermo che è in capo alla scuola, nel periodo di sospensione integrale o parziale dell'attività in presenza, ogni valutazione in merito allo svolgimento di modalità alternative di didattica, integrata e/o a distanza.

La chiusura dell'intera scuola o di parte della stessa, ai sensi delle indicazioni operative emanate in data 21 agosto 2020 dall'Istituto Superiore di Sanità, Ministeri della Salute e dell'Istruzione e dall'INAIL, deve essere disposta esclusivamente in casi di particolare rilevanza, con un elevato numero di soggetti positivi appartenenti a diverse classi, dal Sindaco del Comune, su richiesta della dirigenza scolastica e sulla base del parere favorevole della ASL cui spetta la valutazione sanitaria in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all'interno della comunità interessata.

6. OPERATORI SCOLASTICI

Agli operatori scolastici si applicano le stesse misure di prevenzione e sorveglianza cui alle casistiche precedenti interessanti gli alunni ad eccezione della sospensione dell'attività in presenza, per la quale si applicano le misure di cui al presente paragrafo.

Dobbiamo innanzitutto differenziare i servizi educativi per l'infanzia dalle scuole primarie e secondarie.

Per i servizi educativi dell'infanzia che, come ben evidenziato al punto 1.1 delle indicazioni operative emanate in data 21.8.2020 dall'Istituto Superiore di Sanità, Ministeri della Salute e dell'Istruzione e dall'INAIL, presentano peculiarità che non consentono neppure ai docenti la pedissequa osservanza delle misure di distanziamento e agli allievi quelle di protezione individuale (mascherine) il riscontro di positività in un docente (da test di qualsiasi natura esso sia, anche eseguito presso un qualsiasi laboratorio privato) comporta la sospensione dell'attività in presenza e i conseguenti accertamenti diagnostici anche per gli alunni, nelle modalità sopra descritte.


Nelle scuole primarie e secondarie, e ancor di più negli istituti superiori, dove sia il docente sia gli alunni in classe devono e possono rispettare le misure di distanziamento e protezione individuale, la sospensione dell'attività in presenza in caso di positività di uno o più insegnanti risulta ingiustificata.

Analogamente la sospensione dell'attività didattica non deve essere disposta in caso di positività di un operatore scolastico non docente.

Si preannuncia, infine, che con separata comunicazione saranno inviati ai Sindaci e ai Dirigenti scolastici i numeri di telefono e un nuovo indirizzo email dedicati alle problematiche in ambito scolastico.

Cordiali saluti.

Il Direttore del Dipartimento Assistenza Territoriale
(Dott. Valerio F. Profeta)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Maurizio Di Giosia)

